

EGATO

(Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale)

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.



MTR DELIBERA ARERA N. 443/2019

COMUNE DI VITTORIA (RG)

- VALIDAZIONE PEF 2020 -

**VALUTAZIONI
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)**

PARTE 4 “RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO”
Appendice 2 Delibera ARERA 443/2019

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.

Dirigente

Dott. Chim. Fabio Ferreri

Unità Operativa PEF MTR

Dott. Luca Bonuomo - Arch. Roberto Lauretta - Sig. Giuseppe Sammito

Rag. Irene Guglielmino - Sig.ra Rossana Boncoraglio - Sig.ra Corinne Mazzone

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente. Attività di validazione svolta

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (*Appendice 2 – deliberazione ARERA 31/10/2019 n. 443/2019/RIF*), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale comprendente tutti i Comuni del territorio provinciale di Ragusa, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha proceduto al processo di misurazione e valutazione per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del Piano Economico Finanziario del Comune di Vittoria, per la parte di competenza.

La suddetta attività è stata compiuta anche in ossequio alla Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 0010655 del 12/03/2020, tenendo conto della *“specificità della Regione Siciliana, sia a livello di governance che gestionale”*.

L'attività di validazione è stata svolta sui dati trasmessi dal Comune, unitamente ai dati acquisiti dal gestore del servizio da parte dello stesso Comune, che ha affidato il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e Servizi Assimilati in ARO (ambito di raccolta ottimale coincidente con il territorio comunale), nelle more dell'affidamento del servizio mediante la procedura prevista dall'art. 5, comma 2-ter della L.R. n. 9/2010.

In data 10/11/2020 si è tenuto un confronto con il Comune di Vittoria per alcuni chiarimenti necessari ai fini della validazione del PEF, a seguito del quale è stato redatto un verbale – prot. n. 0004789 (Allegato “A”). Con successiva nota del 13/11/2020 prot. n. 914/T, acquisita agli atti della Società con prot. n. 0004873 del 16/11/2020 il Comune di Vittoria ha dato conferma dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2018 ed ha comunicato il dato relativo alle entrate di cui all'art. 1.4 della Determina ARERA n. 2/DIRIF/2020.

In considerazione del fatto che l'affidamento del predetto servizio all'attuale gestore (TEK.R.A. S.r.l.) è avvenuto nel corso del 2020, il PEF 2020 è stato tarato sui dati del 2020. Pertanto, non è stata applicata la riparametrazione dei valori sulla base del tasso di inflazione ISTAT per gli anni 2018 (a-2) e 2019 (a-1) di cui all'art. 6.5 del MTR ARERA.

Inoltre, le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019 risultano essere state poste a zero. Infatti, come chiarito dall'ARERA con la delibera n. 2/DIRIF/2020, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve *“nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019”*.

Di seguito si riportano le voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente Territorialmente Competente:

Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing – b
2	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Costo medio settore c_{cent}/kg , per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
5	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ_1
6	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2
7	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3
8	Coefficiente di recupero di produttività - X_a
9	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q_{La}
10	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P_{Ga}
11	$\sum TVa-1$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

Di seguito si riportano i valori attribuiti dall'Ente Territorialmente Competente alle variabili determinate a seguito delle linee guida riportate nell'Allegato "A – METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI 2018-2021":

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie:

definisce il limite alla variazione annuale secondo la formula: $(\sum Ta / \sum Ta-1) \leq (1 + pa)$,

dove: $pa = rpia - Xa + QLa + PGa$

dove:

- **rpia** è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- **Xa** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compresi fra 0,1% e 0,5%;
- **QLa** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- **PGa** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;

Al coefficiente **Xa** "recupero di produttività", nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, viene attribuito il valore pari allo **0,1%**, incidendo sul limite di crescita della tariffa ed al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Nella definizione dei coefficienti **QLa** e **PGa**, la cui valorizzazione attiene espressamente al perimetro gestionale e alla qualità delle prestazioni rese dal gestore, vengono analizzati gli obiettivi operativi raggiunti. Nella considerazione, che non è stata prevista una rimodulazione del perimetro gestionale del servizio di igiene urbana, ed in quanto non sono state segnalate variazioni delle caratteristiche del servizio in termini di qualità, è stato assegnato al coefficiente **QLa** il valore pari a **0,00%** e al coefficiente **PGa** il valore pari a **0,00%**, utilizzando per l'attribuzione dei valori lo schema I della tabella sotto riportata, di cui all'art. 4.4 del MTR:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili:

Considerato che il rapporto $\sum TVa / \sum TVa-1$ ha restituito un valore pari a 2,32, maggiore quindi del limite di 1,2 indicato nel MTR, è stata attribuita la quota di ricavi eccedente il limite ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITFaexp + (1 + \gamma a) RCTFa/r$$

Dove

- **CSLa** è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni dei costi riconosciuti;

- CCa sono i costi comuni;
- CKa sono i costi di capitale;
- $COITF_{aexp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- $RCTFa$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinata fino a un massimo di 4

Infatti, il MTR ARERA (comma 3.3) prevede che “*nel caso in cui il rapporto di cui al comma 3.1 sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3*”.

Si attribuisce il valore $r = 1$ al numero di rate per il recupero della eventuale componente a conguaglio.

Entrate tariffarie di riferimento:

In ciascun anno, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

dove

ΣTVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

ΣTFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Per la determinazione del totale delle entrate tariffarie, costituite dalla somma delle componenti di costo fisso e costo variabile, è necessario determinare alcuni parametri quali b (fattore di sharing) e i parametri γ di valorizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata, di efficacia delle attività di preparazione e riutilizzo e riciclo e di soddisfazione degli utenti.

Correttivo ωa = può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 ; 0,4]$;

Parametro $\gamma a = \gamma 1.a + \gamma 2.a + \gamma 3.a$ calcolato sulla base dei valori:

$\gamma 1.a$ che è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

$\gamma 2.a$ che è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

$\gamma 3.a$ che è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi;

In ordine al correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI lo stesso è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1.a$ e $\gamma 2.a$ ($\gamma 1.a$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; $\gamma 2.a$ è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 ; 0,4]$;

A seguito delle valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1.a$ e $\gamma 2.a$, si attribuisce al parametro ωa il valore di: **0,25**

ciò in coerenza con una sufficiente valutazione sia del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta ($\gamma 1$), sia dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo ($\gamma 2$), come si evince anche dai proventi CONAI dichiarati, ed in considerazione, tuttavia, che il gestore ha dichiarato di non poter rendere conto dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nel periodo di riferimento, avendo assunto la gestione nell'aprile 2020, non avendo quindi a disposizione i dati, anche con riferimento agli indicatori relativi alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI.

Con riferimento al **fattore di sharing b** , lo stesso è volto ad incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta, riconoscendo il ruolo del gestore nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di valorizzazione delle raccolte differenziate.

L'attribuzione del valore di sharing b (nel range tra 0,3 – 0,6) è stata valutata sulla base di tre principi:

- necessità di riconoscere e remunerare le attività del gestore;
- necessità di assicurare un rinforzo chiaro al miglioramento della qualità delle raccolte a fini di un aumento dei tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio messo in campo dal gestore, anche in coerenza con una sufficiente valutazione dell'avvicinamento al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata;
- dalla necessità di ridurre il carico tariffario degli utenti, anche in considerazione della differenza tra il benchmark di riferimento ed il costo unitario effettivo, e consentire quindi un recupero dei proventi anche a favore degli utenti;

Pertanto, relativamente al parametro b è stato attribuito il valore pari a **0,5**, di conseguenza, il fattore $b(1 + \omega)$ è pari a **0,62**, al fine di detrarre dai costi del servizio una quota dei proventi della vendita di energia e di materiali in considerazione dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

Con riferimento al fattore γa , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, in considerazione che $CUeffa-2 > \text{Benchmark}$ e che $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$, si sono attribuiti, sulla base della tabella sotto riportata, i seguenti valori:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

- l'aver considerato sufficiente, anche se ancora non in linea con gli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta, porta a fissare il coefficiente $\gamma_{1.a}$ pari a **- 0,168**
- l'aver considerato le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo porta a fissare il coefficiente $\gamma_{2.a}$ pari a **- 0,115**
- Poiché non sono state svolte indagini di soddisfazione dell'utenza da parte di soggetti indipendenti, il parametro $\gamma_{3.a}$ viene fissato al valore dell'estremo superiore del range pari a **- 0,010**;

pertanto $\gamma a = - 0,293$

L'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dal Comune di Vittoria consiste, oltre a verificare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito alla definizione dei parametri di competenza, nel supporto dell'ETC all'ARO-Comune di Vittoria, così come previsto dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 0010655 del 12/03/2020, pur mantenendo gli adeguati profili di terzietà rispetto all'attività di gestione.

Ai fini della validazione del PEF è stato anche effettuato un confronto con il Comune di Vittoria, - verbale della riunione del 10.11.2020 "Allegato A".

4.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'articolo 4 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede che in assenza di obiettivi di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e di modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel range tra 1,2% e 1,6%.

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione tende a migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Relativamente al limite alla variazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'MTR, dalla tabella allegata del PEF (redatta secondo l'Appendice 1 all'MTR), per l'espressione $(1 + \rho)$ si riscontra il valore 1,016.

Tenuto conto che il piano finanziario relativo all'anno 2019 è stato determinato complessivamente in € 10.286.024,34 (ΣT a-1), e che il valore per l'anno in corso, a seguito dell'applicazione del metodo di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, è determinato in € 11.240.919,00 (ΣT a), l'espressione di cui al predetto comma 1 dell'art. 4 dell'MTR: $\Sigma T / \Sigma T_{-1} \leq (1 + \rho)$, determina un valore di 1,09 (superiore rispetto a: 1,016). Per quanto sopra indicato, tale valore supera il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie, calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Art. 4, in quanto l'incremento tariffario è pari al 9,28%, ossia superiore al 6,6%.

Si rinvia al punto 4.3 per la rappresentazione delle motivazioni e relativa relazione ai sensi dell'art. 4.5 del MTR.

4.2 Costi operativi incentivanti

In merito ai costi operativi incentivanti, non è stato ritenuto, in questa sede, di inserire ulteriori costi operativi di natura previsionale, in considerazione che né il Comune né il Gestore hanno comunicato obiettivi di miglioramento del servizio da conseguire sia per il perimetro gestionale che per la qualità. Pertanto non possono essere valorizzati i COI per promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale sulla base di dati oggettivi.

4.3 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il limite della crescita annuale delle entrate, in ordine a quanto previsto all'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti, risulta essere superato come rilevato al punto 4.1, in quanto si registra un incremento tariffario pari al 9,28%, ossia superiore al 6,6%.

Con riferimento al superiore dato, anche a seguito di quanto emerso nella riunione con il Comune di Vittoria di cui al verbale del 10.11.2020 (*allegato "A"*) e viste le note del Comune di Vittoria, prot. n. 880 del 2/11/2020 e prot. n. 914/T del 13/11/2020, al fine di garantire la copertura dell'incremento dei costi gestionali e per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla norma (65%), e quindi sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, ai sensi dell'art. 4.5 del MTR ARERA, si relaziona, quanto segue:

- innanzitutto, dalle valutazioni sulla base delle risultanze del costo medio di settore, come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA (in quanto Regione a Statuto Speciale), emergono oneri superiori ai valori standard;
- come attestato anche dallo stesso Comune, l'incremento del costo totale del PEF 2020 rispetto al costo totale del PEF 2019 è dovuto principalmente all'incremento del costo relativo al

servizio di igiene urbana, con particolare riferimento ai costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati *CRT*, ai costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani *CTS*, ai costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani *CTR*. Tale incremento dei costi di *CRT*, *CTS* e *CTR* è rilevabile dal confronto tra il PEF 2019 ed il PEF 2020;

- la valorizzazione del fattore di sharing *b* pari a 0,5 è stata valutata sulla base di tre principi:
 - necessità di riconoscere e remunerare le attività del gestore;
 - necessità di assicurare un rinforzo chiaro al miglioramento della qualità delle raccolte a fini di un aumento dei tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio messo in campo dal gestore, anche in coerenza con una sufficiente valutazione dell'avvicinamento al rispetto degli obbiettivi di raccolta differenziata;
 - dalla necessità di ridurre il carico tariffario degli utenti, anche in considerazione della differenza tra il benchmark di riferimento ed il costo unitario effettivo, e consentire quindi un recupero dei proventi anche a favore degli utenti;

il che determina l'effetto di una riduzione dei costi riconosciuti, consentendo altresì una riduzione del carico tariffario degli utenti.

- si sono registrate modifiche nella gestione dello smaltimento dei rifiuti che non hanno riguardato direttamente il servizio di raccolta, ma che hanno determinato un incremento dei costi di trasporto dovuto allo smaltimento dei rifiuti, in alcune fasi, in impianti extra provinciali.

Pertanto, per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché per assicurare il raggiungimento degli obiettivi normativi di raccolta differenziata e per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite si è ritenuto di riconoscere, ai sensi dell'art. 4.5 e 4.6 del MTR, l'importo eccedente il limite di crescita delle entrate tariffarie pari ad € 790.318,00.

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Nel PEF "grezzo" trasmesso dal Gestore e dal Comune e nella relazione di accompagnamento non sono stati inseriti i dati relativi alle componenti a congruaglio relative ai costi variabili $RC_{TV,a}$ ed ai costi fissi $RC_{TF,a}$, pertanto non ci sono valutazioni da compiere con riferimento al congruaglio dei costi, in quanto $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$.

Come già evidenziato, con riferimento al fattore γ_a , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, in considerazione che $CUEffa-2 > Benchmark$ e che $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$, si sono attribuiti, sulla base della tabella sotto riportata, i seguenti valori:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

- l'aver considerato sufficiente, anche se ancora non in linea con gli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta, porta a fissare il coefficiente $\gamma_{1,a}$ n pari a = **- 0,168**
- l'aver considerato le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo porta a fissare il coefficiente $\gamma_{2,a}$ pari a = **- 0,115**

- Poiché non sono state svolte indagini di soddisfazione dell'utenza da parte di soggetti indipendenti, il parametro $\gamma_{3.a}$ viene fissato al valore dell'estremo superiore del range pari a $= - 0,010$;

pertanto $\gamma a = - 0,293$

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come già rappresentato, con riferimento al **fattore di sharing b** , lo stesso è volto ad incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta, riconoscendo il ruolo del gestore nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di valorizzazione delle raccolte differenziate.

L'attribuzione del valore di sharing b (nel range tra 0,3 – 0,6) è stata valutata sulla base di tre principi:

- necessità di riconoscere e remunerare le attività del gestore;
- necessità di assicurare un rinforzo chiaro al miglioramento della qualità delle raccolte a fini di un aumento dei tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio messo in campo dal gestore, anche in coerenza con una sufficiente valutazione dell'avvicinamento al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata;
- dalla necessità di ridurre il carico tariffario degli utenti, anche in considerazione della differenza tra il benchmark di riferimento ed il costo unitario effettivo, e consentire quindi un recupero dei proventi anche a favore degli utenti;

Pertanto, relativamente al parametro b è stato attribuito il valore pari a **0,5**, di conseguenza, il fattore $b(1 + \omega)$ è pari a **0,62**, al fine di detrarre dai costi del servizio una quota dei proventi della vendita di energia e di materiali in considerazione dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

4.6 Scelta degli ulteriori parametri

La determinazione dei valori da attribuire ai parametri di competenza dell'Ente Territoriale è descritta nel complesso del paragrafo 4.